



Bruxelles, 25 agosto 2026
(OR. en)

12314/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0233(NLE)

ECOFIN 1068
UEM 382
FIN 1133
EIB
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
del Portogallo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte del Portogallo il 22 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 17 ottobre 2023³, dell'8 ottobre 2024⁴, del 13 maggio 2025⁵, del 29 settembre 2025⁶, del 12 dicembre 2025⁷ e del 12 giugno 2026⁸.
- (2) Il 21 luglio 2026 il Portogallo ha presentato, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata affinché la Commissione presenti una proposta intesa a modificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti il Portogallo ha presentato un PRR modificato.

² Cfr. i documenti ST 10149/21 e ST 10149/21 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 13351/23 e ST 13351/23 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 13497/24 e ST 13497/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. i documenti ST 8055/25 e ST 8055/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. i documenti ST 12491/25 e ST 12491/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁷ Cfr. i documenti ST 15796/25 e ST 15796/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁸ Cfr. i documenti ST 9419/26 e ST 9419/26 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dal Portogallo a causa di circostanze oggettive riguardano 46 misure.
- (4) Il Portogallo ha spiegato che cinque misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di difficoltà tecniche impreviste o di una domanda insufficiente. Si tratta delle misure C01-i01 (Servizi di assistenza sanitaria di base con maggiori risposte), C01-i02 (Rete nazionale di assistenza continua integrata e rete nazionale di assistenza palliativa), C01-i03 (Sostegno alla riforma della salute mentale), C09-i01 (Piano regionale dell'Algarve per l'efficienza idrica) e C19-i04 (Infrastrutture digitali critiche efficienti, sicure e condivise). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) Il Portogallo ha spiegato che sette misure sono state modificate al fine di adottare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure C01-i05-RAM (Sostegno al servizio sanitario regionale di Madera), C02-i04-RAA (Miglioramento delle condizioni abitative nel parco immobiliare della regione autonoma delle Azzorre), C02-i07-RAA (Infrastruttura per lotti di terreno destinati ad alloggi residenziali), C04-i01 (Reti culturali e transizione digitale), C06-i01 (Modernizzazione degli istituti di istruzione e formazione professionale), C10-i02 (Transizione verde e digitale e sicurezza nel settore della pesca) e C21-r48 (Semplificazione del quadro giuridico e normativo applicabile ai progetti di energia rinnovabile). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) Il Portogallo ha spiegato che 33 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure C01-i11-RAA (Ammodernamento e riqualificazione del servizio sanitario regionale), C02-i01 (Programma di sostegno per l'accesso all'alloggio), C02-i02 (Sovvenzione nazionale per l'alloggio provvisorio e temporaneo), C02-i05 (Alloggi sociali e a prezzi accessibili), C02-i06 (Alloggi per studenti a prezzi accessibili), C03-i01 (Nuova generazione di attrezzature e risposte sociali), C03-i02 (Accessibilità 360), C03-i06 (Interventi sociali nelle comunità svantaggiate nelle aree metropolitane di Lisbona e Porto), C03-r38 (Semplificazione del sistema di sicurezza sociale), C05-i01.01 (Mobilitare le agende verdi/alleanze per l'innovazione delle imprese), C05-i03 (Agenda di ricerca e innovazione per l'agricoltura sostenibile, l'alimentazione e l'agroindustria [Agenda per l'innovazione in materia di agricoltura 2030]), C05-i04-RAA (Ricapitalizzazione del sistema imprenditoriale delle Azzorre), C05-i05-RAA (Ripresa economica dell'agricoltura delle Azzorre), C05-i08 (Più scienze digitali), C05-i11 (Misura rafforzata: mobilitare le agende verdi/alleanze per l'innovazione delle imprese (prestiti), C05-i13 (Unità di ricerca scientifica), C05-i14 (Innovazione delle imprese), C06-i07 (Maggiore impulso digitale), C06-i09 (Scuole nuove o ristrutturate), C10-i01 (Polo blu, rete di infrastrutture per l'economia blu), C10-i03 (Centro operativo per la difesa atlantica e piattaforma navale), C10-i04-RAA ("Cluster do Mar dos Açores"), C13-i01 (Efficienza energetica negli edifici residenziali), C14-i03-RAA (Transizione energetica nelle Azzorre), C15-i08 (Ampliamento della rete metropolitana di Porto — Casa da Música-Santo Ovídio, fase di costruzione), C16-i02 (Transizione digitale delle imprese), C16-i04 (Industria 4.0), C16-i05-RAA (Capacità digitale e trasformazione delle imprese nelle Azzorre), C17-r40 (Semplificazione del sistema fiscale), C19-i01 (Riprogettazione dei servizi pubblici e consolari), C21-i05 (Sostegno all'industria verde), C21-i07 (Studi tecnici sul potenziale energetico offshore) e C21-i12 (Misura rafforzata: decarbonizzazione dei trasporti pubblici). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure, il Portogallo ha chiesto, in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di due misure. Si tratta della misura C01-i13 (Servizi di assistenza sanitaria di base) e della misura C05-i01.01 (Mobilitare le agende verdi/alleanze per l'innovazione delle imprese). Su questi presupposti il Portogallo ha chiesto di innalzare il livello di attuazione delle due misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (8) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (9) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,41 % della dotazione totale del PRR modificato e al 99,31 % del costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (10) Dato il diverso contenuto di marcatura climatica della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR del Portogallo determinano nel complesso una diminuzione netta del contributo globale all'obiettivo climatico del piano dal 37,93 % al 37,41 %. Si prevede che le misure del PRR modificato ridurranno le emissioni di gas a effetto serra e faciliteranno la diffusione delle energie rinnovabili, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 22,26 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (12) Dato il diverso contenuto di marcatura digitale della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR del Portogallo determinano nel complesso una diminuzione netta del contributo complessivo all'obiettivo digitale del piano dal 22,32 % al 22,26 %. Il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione digitale, anche attraverso una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese e un maggior numero di servizi digitali per i cittadini e le imprese oltre che maggiori investimenti per quanto riguarda la sanità elettronica e la digitalizzazione del settore dei trasporti.

Costi

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo del costo totale stimato del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (14) Il Portogallo ha fornito singole stime dei costi per gli investimenti modificati inclusi nel PRR modificato, basandosi su una riduzione o un aumento proporzionali e su varie fonti per giustificarle. Le informazioni sui costi fornite sono per la maggior parte sufficientemente dettagliate e motivate. Il Portogallo ha fornito stime e ipotesi sui costi, tra cui descrizioni e spiegazioni delle principali determinanti e variazioni dei costi delle misure modificate e della loro proporzionalità. Dalla valutazione delle stime dei costi e dei documenti giustificativi emerge che la maggior parte dei costi delle misure nuove e modificate è opportunamente giustificata, ragionevole e plausibile. Il Portogallo ha fornito anche informazioni e prove sufficienti del fatto che l'importo del costo totale stimato non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (15) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dal Portogallo non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (16) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, il Portogallo ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso. Il Portogallo ha tuttavia ritenuto che nessun progetto cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato, giacché il finanziamento di parte di tali progetti è già stato garantito da fonti dell'Unione diverse dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Oltre a ciò, i progetti con marchio di sovranità per i quali non è stato ancora garantito il finanziamento potrebbero essere finanziati nell'ambito della nuova misura C05-i14 (Innovazione delle imprese) del PRR modificato.

⁹ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

Valutazione positiva

- (17) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (18) Il costo totale stimato del PRR modificato del Portogallo ammonta a 21 905 333 169 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per il Portogallo, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato del Portogallo dovrebbe essere pari a 16 325 113 960 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione del Portogallo rimane pertanto invariato.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Prestiti

- (19) Il sostegno pari a 5 580 219 209 EUR messo a disposizione del Portogallo sotto forma di prestito rimane invariato.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (21) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato del Portogallo sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza del Portogallo, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
